

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

Assoluzione

Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**

**Quantum: -**

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Mentre era intento alla intonacatura ed alla imbiancatura del cortile interno della Scuola Carducci di Firenze, cadeva da un ponteggio posto ad una altezza di circa 15 metri, precipitando al suolo e riportando lesioni personali che ne cagionavano in breve tempo la morte.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

In tema di prevenzione infortuni, il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge ed a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi "contra legem", foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuta meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche

In forza della disposizione generale di cui all'art.2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art.40, comma secondo, c.p.. Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità (nella specie derivante dalla sua posizione di subappaltante di pura mano d'opera), ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro (nella specie il cantiere edile apprestato dall'imprenditore appaltante) abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera. (Cass.Sez.IV, n.5 del 25/11/1998)

**Note:**

**Esito:** Rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

**Anno:** 2005

**Numero:** 20595

**Sezione:** IV

cod. 35

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*